

COMUNE DI SUELLOPROVINCIA DI LECCOCodice ente 10677

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****DELIBERAZIONE N. 8****OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

VALESCCHI CARLO	SINDACO	Presente
BIFFI VANNA	CONSIGLIERE	Presente
VALESCCHI GIACOMO A.	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
VALESCCHI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
MAURI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI EGIDIO ATTILIO	CONSIGLIERE	Assente
VALESCCHI MASSIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MAURI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
CRIMELLA ERNESTO	CONSIGLIERE	Presente
MAURI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Viviana Tutore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Carlo nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valsecchi Carlo

F.to Dott.ssa Viviana Tutore

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Su ello li . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Viviana Tutore

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| XX | è dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000)

| | diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL' OGGETTO E ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cinzia Bergamasco

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di TASI è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati.

Considerato che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art.1, comma 639, L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU e quindi che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Considerato che, a fronte della previsione dettata dall'art.1, comma 42 della l. n. 232/2016, il comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2016.

Considerato che, ai sensi dell'art.1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota massima della TASI non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2016.

Richiamata la deliberazione n.10 adottata nella seduta del 30.04.2016, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017:
ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille
Per abitazioni principali e relative pertinenze, appartenenti alla categoria catastale A/1 - A/8
A/9
ALIQUOTA 0,00 (zero) per mille
Per fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili.
3. Di non stabilire per l'anno 2017 alcuna ulteriore riduzione, o detrazioni TASI.

4. Di dare atto che le aliquote deliberate decorrono dal 1 gennaio 2017.
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 20 Marzo 2014.
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile ai fini degli adempimenti di legge.